Il matrimonio concordatario

In Italia esiste il matrimonio concordatario, che garantisce alla celebrazione in chiesa l'effetto civile. Dunque si fa una sola celebrazione, ma gli effetti sono duplici. Tuttavia, pur essendo unica anche la pratica matrimoniale, occorre presentarsi di fronte a due autorità, quella ecclesiastica e quella civile. L'autorità ecclesiastica è il parroco. Chi desidera celebrare il matrimonio nella forma concordataria si rechi da principio dal parroco (della residenza o domicilio della sposa o dello sposo) per fissare anzitutto la data delle nozze (se ci si sposa da un'altra parte si può aver già deciso la data) e, conseguentemente, anche quella della pratica matrimoniale che, per la validità dei documenti, deve farsi in un tempo non anteriore ai sei mesi dalla data del matrimonio stesso (per esempio: se desidero sposarmi il 30 giugno 2010, dovrò iniziare la pratica matrimoniale non prima del 30 gennaio 2010).

I documenti

- a) Civili: contestuale (nascita, residenza e cittadinanza), rilasciato dal municipio di residenza.
- b) Ecclesiastici: battesimo (per uso matrimonio), cresima e frequenza al corso prematrimoniale.

Note relative alla documentazione

Attestato di frequenza al corso prematrimoniale. La Chiesa Cattolica richiede ai futuri sposi la partecipazione a un apposito corso preparatorio al matrimonio, da seguire presso una delle Parrocchie di provenienza oppure in una terza a scelta; la durata di tale corso di solito non supera i due mesi. Il corso serve a preparare alla vita coniugale secondo i principi Cristiani e ad esaminare i principali aspetti, problemi ed esigenze che la coppia si ritroverà ad affrontare sin dal giorno del matrimonio. Oltre al parroco e ai catechisti, spesso questi corsi vedono il supporto di specialisti del settore, quali psicologo, pediatra e legale.

Certificato di battesimo ad uso matrimonio. Rilasciato da non più di sei mesi, viene chiesto alla Chiesa in cui è stato ricevuto il sacramento. Nel caso in cui sia impossibile procurarsi un certificato di battesimo recente o anche vecchio, sarà sufficiente andare dal Parroco insieme ad un'altra persona (munita di documento) per fornire un'autocertificazione con testimonianza giurata che confermi il ricevimento del sacramento.

Certificato di Cresima. Può essere richiesto al parroco della parrocchia in cui è avvenuto il battesimo, qualora la celebrazione sia stata notificata al medesimo. Se così non fosse, il certificato va richiesto alla parrocchia in cui si è svolta la celebrazione.

Prova di Stato Libero Ecclesiastico della persona. E' facoltativo e viene chiesto dal parroco che istruisce la pratica matrimoniale se uno degli sposi, dopo aver compiuto il sedicesimo anno di età, è stato residente in diocesi diverse da quella attuale. La stesura del documento avviene alla presenza di due testimoni: il Parroco raccoglie la testimonianza di due persone che hanno conosciuto lo sposo (o la sposa) nel periodo in cui ha avuto la residenza in un'altra diocesi. Se non vi sono testimoni, la prova avviene tramite giuramento dell'interessato.

Svolgimento della pratica

Prodotti tali certificati, il Parroco interrogherà separatamente i futuri sposi secondo le procedure ecclesiastiche. Successivamente, dopo aver verificato che non sussistono impedimenti, egli affigge nella bacheca parrocchiale la "pubblicazione ecclesiastica" che dovrà restarvi per otto giorni consecutivi, comprensivi di due domeniche o festività di precetto. Se ambedue i nubendi dimorano nella stessa parrocchia le pubblicazioni si espongono solo in quella parrocchia. Se uno dei nubendi vive in una parrocchia diversa, il parroco chiederà le pubblicazioni anche nell'altra parrocchia.

Il parroco rilascerà anche richiesta di pubblicazioni da fare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui ha sede la parrocchia. Il Comune provvederà a chiederle, ove necessario, anche in altri Comuni dove i nubendi hanno avuto residenza. Alla fine, scaduto il tempo delle pubblicazioni con relative verifiche, i nubendi portano al parroco sia l'attestato delle eseguite pubblicazioni al Comune sia quello delle altre parrocchie. Il parroco compilerà la parte rimanente della pratica matrimoniale e consegnerà in busta chiusa tutti i documenti che dovranno essere portati dai nubendi alla Curia diocesana per il necessario "nulla osta". Il nulla osta timbrato dalla curia diocesana sarà portato al rettore o parroco della chiesa ove avverrà la celebrazione delle nozze. Subito dopo la celebrazione, il Parroco responsabile della celebrazione compila l'atto di matrimonio in duplice originale ed entro i successivi 5 giorni ne trasmette una copia all'ufficiale di stato civile del comune in cui è

avvenuto il matrimonio stesso. L'ufficiale trascrive l'atto il giorno seguente e comunica nei mesi successivi l'avvenuto adempimento al parroco.

Aspetti legali: comunione e separazione di beni

Comunione dei beni

Art. 177 Oggetto della comunione. Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora. si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Art. 178 Beni destinati all'esercizio di impresa. I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.

Art. 179 Beni personali. Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonchè la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lett. c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.

Separazione dei beni.

I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

Art. 217 Amministrazione e godimento dei beni. Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo. Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato (1710, 1718). Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati. Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.

Art. 218 Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge. Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario (1001).

Art. 219 Prova della proprietà dei beni. Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene. I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.